Cassazione civile sez. III - 15/04/2019, n. 10447. Pres. Travaglino. Est. Sestini.

RILEVATO

Che:

l'Associazione Pescatori Dilettanti Vallagarina convenne in giudizio l'avv. T.S. per sentirne accertare la responsabilità professionale in relazione ad alcune cause dallo stesso patrocinate per conto dell'attrice e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni;

il convenuto resistette alla domanda e chiamò in causa, per l'eventuale manleva, la propria assicuratrice Duomo Unione Assicurazioni s.p.a., che si costituì nel giudizio associandosi alle difese svolte dal T. e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda di garanzia;

il Tribunale di Rovereto (provvedendo con sentenza parziale e successiva sentenza definitiva) affermò la responsabilità professionale del T. e lo condannò al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicuratrice;

la Corte di Appello di Trento ha rigettato il gravame del T., rilevando - per quanto ancora interessa ai fini di causa- che la compagnia assicuratrice aveva tempestivamente eccepito l'esistenza della clausola secondo cui l'assicurazione valeva per le sole richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso nel periodo di assicurazione (c.d. claims made) e che, per tutti i sinistri, difettava la prova che la richiesta del danneggiato fosse avvenuta

entro il periodo di vigenza della polizza (ossia entro il settembre 2009);
ha proposto ricorso per cassazione il T. affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a r.l. (già Duomo Unione Assicurazioni); il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:
col primo motivo ("violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c.. Mancato riconoscimento della copertura assicurativa (...) - Clausola claims made"), il ricorrente rileva che "l'eccezione proposta (claims made) non fu mai esplicata nell'atto di formale costituzione", in cui la compagnia "si era limitata a considerazioni fumose e di stile, in palese violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c."; precisa che "l'eccezione deve necessariamente essere proposta in modo specifico, anche per consentire un'adeguata difesa, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata" e che pertanto era "evidente la infondatezza ma anche la decadenza/tardività dell'eccezione svolta dalla Compagnia";
il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente l'assunto della Corte (cfr. pagg. 13 e 14 della sentenza) circa la tempestività dell'eccezione di inoperatività della polizza (che sarebbe stata svolta già con la comparsa di costituzione e risposta, nella quale sarebbe stato anche trascritto il contenuto della clausola "claims

made"), omettendo di contestare specificamente tale rilievo e di trascrivere i passaggi della comparsa di costituzione in cui la compagnia assicuratrice si sarebbe limitata "a considerazioni fumose e di stile";

col secondo motivo, il ricorrente denuncia "violazione di legge in relazione all'art. 1917 c.c. - nullità della clausola "claims made" - carenza e/o contraddittorietà della motivazione": premette che il contratto con clausola a richiesta fatta non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., ma costituisce un contratto atipico che è soggetto a valutazione di meritevolezza (ex art. 1322 c.c.); rileva, inoltre, che "il giudice è incorso in errore di valutazione del materiale probatorio poichè è pacifico che la validità della polizza cessa eventualmente al più tardi il 9.9.2009 e quindi in epoca pacificamente successiva rispetto ai fatti addebitati all'appellante"; richiama, infine, precedenti di merito che hanno affermato "la radicale nullità del contratto assicurativo operante in base ad una clausola claims made";

il terzo motivo ("violazione di legge in relazione all'art. 1341 c.c. stante la vessatorietà della clausola claims made - carenza e/o contraddittorietà della motivazione") censura la sentenza impugnata per non avere valutato "in concreto" se la clausola claims made potesse o meno essere ritenuta vessatoria;

entrambi i motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - vanno disattesi, in quanto:

il secondo motivo è infondato, in punto di legittimità della clausola, alla luce dei più recenti arresti di questa Corte, che hanno riconosciuto

(già con Cass., S.U. n. 9140/2016) la validità della clausola in questione e hanno rilevato (con Cass., S.U. n. 22437/2018) che "il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2"; nè risulta dedotto che, nel caso di specie, la clausola necessiti della verifica, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo adottato, ai limiti imposti dalla legge (da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale), in relazione alla quale la citata Cass., S.U. n. 22437/2018 ha riconosciuto un residuo spazio di sindacabilità giudiziale;

l'ulteriore censura svolta col secondo motivo, tesa a sostenere l'operatività della polizza per il fatto che gli eventi posti a base della richiesta di copertura assicurativa risalgono ad epoca di pacifica vigenza della garanzia, è parimenti infondata poichè non considera che -ricorrendo una clausola claims made- il sinistro assicurato si identifica con la richiesta di risarcimento, pacificamente successiva alla scadenza della polizza;

evidentemente infondato risulta -infine- il terzo motivo, attesa la pacifica esclusione della natura vessatoria della clausola claims made (cfr. Cass., S.U. n. 9140/2016 e Cass., S.U. n. 22437/2018);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2019